

Esclusa la necessità della VIA per un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 8 aprile 2025, n. 619 - Dello Preite, pres. f.f.; Sbolgi, est. - San Giorgio Energia S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Cutrofiano (n.c.) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta - Procedura di valutazione d'impatto ambientale - Necessità - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso r.g. n. 996 del 2024 di cui all'epigrafe, notificato il 30.07.2024 e depositato il 05.08.2024, la parte ricorrente ha domandato *“l'annullamento previa adozione delle opportune cautelari, ivi compresa la sospensione dell'efficacia: - della determina n. 704 del 03.06.2024, comunicata in data 04.06.2024, con la quale la Provincia di Lecce ha deciso di “di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in provincia di Lecce”;* di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorra: - il parere espresso dal Comune di Sogliano Cavour con nota prot. 2074 del 09.03.2024 e relativi allegati, ossia: (i) la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 09.03.2024; (ii) la relazione istruttoria del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione e Assetto del Territorio prot. n. 2064 del 08.03.2024, con allegate le Osservazioni dell'ATC della Provincia di Lecce, acquisite al prot. n. 2051 del 08.03.2024; (iii) Osservazioni Italia Nostra Lecce e Comitato Tecnico Soglianesi con allegata documentazione fotografica; - il parere espresso dal Comune Cutrofiano con nota prot. 3480 del 12.03.2024; - il parere espresso da ARPA Puglia – DAP Lecce con nota prot. 14015 del 04.03.2024; - il parere espresso da ASL Lecce con nota prot. 58785 del 27.02.2024”.

1.1. Con la predetta impugnazione, la parte ricorrente propone, in sostanza, tre doglianze con riguardo al provvedimento di assoggettabilità al procedimento di VIA con cui lamenta, anzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato (l'area interessata dal progetto – a differenza di quanto sostenuto dall'autorità competente e dai soggetti che hanno presentato le osservazioni ex art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 – sarebbe un'area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. n. 199 del 2021; inoltre, nella specie – a differenza di quanto evidenziato nel provvedimento impugnato – non troverebbe applicazione l'art. 5 del recente d.lg. 15 maggio 2024, n. 63; infine, difetterebbe la motivazione puntuale e specifica richiesta dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa); in secondo luogo, lamenta l'inefficacia delle osservazioni formulate dagli enti locali e dell'Arpa, in quanto pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ridotto di un terzo ex art. 22, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199 del 2022; da ultimo, lamenta la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non essendo stato inoltrato – dall'Amministrazione procedente – il preavviso di diniego e non essendo state prese in considerazione le osservazioni formulate dalla stessa parte ricorrente. Con l'impugnazione in questione, poi, la parte ricorrente formula un'ulteriore articolata censura in relazione alle osservazioni richiamate dal provvedimento impugnato con cui, in sostanza, fa valere ancora una volta il difetto di istruttoria e di motivazione.

2. In data 14.08.2024 si è costituita – con atto di mero stile – la Provincia di Lecce.

3. In data 27.08.2024, si è costituito – con atto di mero stile – il Comune di Sogliano Cavour il quale, in data 09.09.2024, ha depositato una memoria difensiva ove ha insistito per il rigetto del ricorso, stante la piena legittimità degli atti impugnati e la palese inidoneità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

4. In data 09.09.2024, la Provincia di Lecce ha depositato una memoria ove ha ritrattato la precedente qualificazione dell'area e ha affermato che si tratta di area idonea ex lege (cfr. art. 20, comma 8, lettera c-ter, del d.lgs. 199 del 2021), ritenendo tuttavia che ciò comporti solo la sottoposizione del progetto alla procedura di Via di competenza provinciale.

5. All'esito dell'udienza camerale del 12.09.2024, il Collegio – con l'ordinanza n. 616 del 2024, pubblicata il 17.09.2024 – ha fissato ex art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 24.03.2025.

6. In data 21.02.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria, ove prendendo atto della rettifica operata dall'Amministrazione provinciale con la memoria del 09.09.2024 in punto di idoneità dell'area interessata dal progetto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso riepilogando sinteticamente le motivazioni già delineate nell'atto introduttivo del presente giudizio.



7. In data 28.02.2025, il Comune di Sogliano Cavour ha depositato una memoria – ove discostandosi da quanto affermato dalla parte ricorrente e dalla Provincia di Lecce – ha continuato a sostenere l'inidoneità dell'area e ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando le ragioni dedotte nelle proprie osservazioni.

8. All'udienza pubblica del 24.03.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Così ricostruito il quadro fattuale di riferimento, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto nei limiti di cui in motivazione.

9.1. A garanzia dell'effettività della tutela dell'interesse legittimo (cfr. art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.) e della funzione pubblica e stante il divieto di assorbimento, derogato solo in ipotesi eccezionali che – nella specie – non vengono in rilievo (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell'Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), il Collegio ritiene opportuno esaminare tutte le censure formulate dalla parte ricorrente, principiando – sul piano logico – dalle doglianze destituite di fondamento.

10. Orbene, come evidenziato nella parte in fatto, con il secondo motivo di ricorso spiccato avverso il provvedimento di assoggettabilità al procedimento di VIA, la parte ricorrente lamenta l'inefficacia delle osservazioni formulate dagli enti locali e dell'Arpa, in quanto pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ridotto di un terzo ex art. 22, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199 del 2022.

10.1. La censura è infondata.

10.2. Nella specie, viene in rilievo l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 il quale sancisce che: *“entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata”*.

10.3. Trattasi di un termine ordinatorio e acceleratorio non solo in quanto lo stesso non è espressamente qualificato come perentorio dal legislatore, ma anche perché lo stesso ha una finalità prettamente collaborativa e partecipativa.

10.4. Com'è noto, infatti, l'art. 152, cpv., del c.p.c. dispone che *“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiara espressamente perentori”*. La relativa norma, notoriamente, è assunta al rango di principio generale dell'ordinamento giuridico. Pertanto essa non è limitata esclusivamente ai termini processuali, ma è applicabile anche fuori del codice del rito civile, in relazione a termini previsti da norme di diritto sostanziale (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 03/02/2025, sentenza n. 2382).

10.5. A differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non ha alcun rilievo – nella specie – il comma 11 del medesimo articolo 19 del d.lgs. n. 152 cit. il quale sancisce che: *“i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni”*.

10.6. Anzitutto, tale disposizione fa riferimento ai termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e non anche ai termini per le osservazioni dei soggetti interessati di cui al comma 4 dell'art. 19 del d.lgs. 152 del 2006. Dunque, tale disposizione evidentemente riguarda i termini posti a carico dell'Amministrazione precedente.

10.7. Inoltre, con tale ultima disposizione normativa, il legislatore afferma la natura perentoria dei termini (posti a carico dell'Amministrazione precedente, come emerge dalle disposizioni *ivi* richiamate) limitatamente e con riguardo alla sola operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10.7.1. Invero, in proposito questo Collegio, in conformità alla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha già evidenziato che *“la violazione dei termini qualificati come perentori dal comma 11 vale esclusivamente “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”: ovvero ai soli fini della valutazione della performance, della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabili del dirigente e del funzionario inadempiente, nonché ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo e del risarcimento del danno ingiusto, ma senza che possa predicarsi alcun esaurimento del potere amministrativo, né alcun meccanismo di formazione del silenzio-assenso, escluso espressamente in materia ambientale dal comma 4 dell'articolo 20 della medesima legge n. 241/1990, con la conseguenza [...] che il superamento dei termini endoprocedimentali non priva affatto l'amministrazione competente del potere di provvedere o di svolgere gli adempimenti richiesti per legge”* (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 02.09.2021, sentenza n. 6200; v. anche C.G.A.R.S., sez. giurisd., 14.11.2022, sentenza n. 1163 e TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 16.7.2020, sentenza n. 269, laddove ricorda che *“il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta, nel caso in decisione, la perenzione del procedimento né la consumazione del potere dell'autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso”*). Ma, soprattutto, il Consiglio di Stato ha chiarito che *“lo spirare del termine [non vale] anche all'ulteriore fine (non previsto dalla norma) di farne discendere l'illegittimità del provvedimento emanato, per il solo fatto che lo stesso è stato emesso dopo la consumazione dei termini stessi”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.03.2021, sentenza n. 2126).

10.8. Ad ogni modo, sempre a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non può nella specie trovare applicazione la riduzione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 199 cit., trattandosi di una norma eccezionale e

di stretta interpretazione che si riferisce esclusivamente ai termini delle procedure di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee di cui al medesimo d.lgs. n. 199 del 2021. Ne consegue che tale eccezionale disposizione normativa non può certo applicarsi analogicamente, stante il divieto di cui all'art. 14 delle preleggi al codice civile, anche ai termini per le osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

10.9 Di qui, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della predetta censura.

11. Con il terzo motivo di ricorso spiccato avverso il provvedimento di assoggettabilità al procedimento di VIA, la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non essendo stato inoltrato il preavviso di diniego dall'Amministrazione procedente e non essendo state prese in considerazione le osservazioni formulate dalla stessa parte ricorrente.

11.1. La censura è infondata.

11.2. Tralasciando la valutazione in ordine alla compatibilità astratta tra tale strumento normativo e il procedimento in questione, connotato *ex lege* da tratti di assoluta specialità, è evidente come il legislatore statale all'art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, abbia espressamente escluso – con riguardo ai procedimenti di cui al comma 6 (verifica di assoggettabilità a VIA), 7 (VIA) e 9, della medesima norma – l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Peraltro, se si guarda alla normativa regionale di riferimento, richiamata dallo stesso provvedimento impugnato, – Legge Regionale 07/11/2022 n. 26 e Legge Regionale 14/06/2007, n. 17 – la Regione Puglia non ha derogato a tale disposizione normativa ai sensi della potestà concessa dal comma 8 dell'art. 7-bis del medesimo d.lgs. n. 152/2006.

11.3. Di qui l'infondatezza anche di tale censura.

12. Quanto alla prima censura spiccata avverso il provvedimento di assoggettabilità al procedimento di VIA (concernente il difetto di istruttoria e di motivazione), la stessa deve essere vagliata unitamente al motivo di ricorso con cui la parte ricorrente si duole dell'illegittimità dei pareri presupposti al predetto provvedimento, stante la evidente stretta connessione.

12.1. Le censure sono fondate, nei limiti di cui in motivazione.

12.2. Anzitutto, già dall'esame del dato normativo di riferimento, emerge come l'Amministrazione procedente, qualora stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, debba specificare i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda (cfr. art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006).

12.3. Tale dovere di adeguata ed effettiva motivazione discende, peraltro, anche dall'applicazione del principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della lg. n. 241/1990 (così, ad esempio Consiglio di Stato, sez. II, 08.11.2021, sentenza n. 7408, secondo cui *“ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione nelle valutazioni che svolge in sede di screening e la doverosità in tale sede di ogni cautela, la decisione di sottoposizione a VIA deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'allegato V al codice ambientale”*).

12.4. Nel tempo la giurisprudenza ha individuato alcuni principi utili a guidare le scelte dell'Amministrazione. Molte pronunce si sono concentrate sull'applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE, sottolineando la necessità che esso non costituisca un espediente per imporre sempre il procedimento di VIA.

12.5. Le coordinate, in tale materia, sono state da ultimo ricordate dal Consiglio di Stato, sez. IV, 07.05.2021, sentenza n. 3597, nella parte in cui ha puntualizzato che *“il principio presuppone che l'esistenza di un rischio specifico è tale solo quando non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che l'intervento umano su un determinato sito lo pregiudichi in modo significativo; sul piano procedurale, l'adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto più possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento, valutazione che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura; il principio in esame non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità in ordine all'individuazione delle misure ritenute più efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto [...] la normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 è interamente ispirata al c.d. principio di precauzione - il rispetto delle procedure di VIA ed AIA ivi previste equivale ad una presunzione in merito al rispetto di quel principio; detta presunzione non può essere superata dall'apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici”*.

12.6. Tali principi si comprendono meglio sulla base della pronuncia del TAR Marche, sez. I, 21.03.2022, sentenza n. 179. Secondo la pronuncia in esame non è possibile una *“meccanicistica imposizione della VIA ogniquale volta insorga un – peraltro immotivato – dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente, con ciò vanificando la portata della specifica*

disciplina". La decisione prosegue affermando che la decisione di assoggettamento a VIA "ben può conseguire a una scelta di cautela, ma deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all'allegato V al codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta [...]. Il sindacato del giudice amministrativo in materia necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria o difetto di motivazione risulta ancora più limitato in riferimento alla fase di screening".

12.7. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Collegio ritiene che – nel caso in esame – emergano, con tutta evidenza, macroscopici difetti di istruttoria e di motivazione.

12.7.1. Il provvedimento impugnato (cfr. pagina 7), infatti, si limita a richiamare del tutto astrattamente alcuni dei criteri elencati nell'Allegato V (1. "Caratteristiche dei progetti" con specifico riferimento alle "dimensioni e concezione dell'insieme del progetto", all'"utilizzo di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità" e al "cumulo con altri progetti"; 2. "Localizzazione dei progetti" con particolare riferimento alla "capacità di carico dell'ambiente naturale, in zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica"; 3. "Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale" con specifico riferimento al "cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati"), ma poi non argomenta in alcun modo con riguardo al progetto in questione e si limita a mere asserzioni di stile con cui palesa un immotivato dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente, non suffragato da alcun elemento obiettivo (cfr. vs. il punto delle valutazioni operate dall'Amministrazione procedente a pagina 7 del provvedimento impugnato che si seguito si riportano: "➤ le posizioni assunte dagli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento valutativo propendono per l'approfondimento degli effetti indotti sulle matrici ambientali dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto nel suo complesso; ➤ appare necessaria una puntuale identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione ed esercizio dell'impianto, in termini di consumo di risorse naturali, biodiversità, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro, che tenga in considerazione la potenza nominale complessiva dell'impianto proposto; ➤ a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa non potendosi ritenere esclusi impatti ambientali significativi e negativi si ritiene necessario il rinvio della proposta progettuale alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale").

12.7.2. Il difetto di motivazione è tanto più evidente se si legge quanto indicato nel medesimo provvedimento, a pagina 5 e 6, ove l'Amministrazione evidenzia la compatibilità con il quadro ambientale e territoriale di riferimento e l'assenza di pericolosità idraulica e geomorfologica sulla base del P.A.I. e dei file vettoriali prodotti (cfr. la motivazione del provvedimento in questione: "per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale e territoriale, è emerso, sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, quanto di seguito. Sotto il profilo urbanistico tutta l'area che sarà interessata dalla realizzazione dell'intervento, è tipizzata come agricola (E). In particolare le opere localizzate nel territorio comunale di Sogliano Cavour ricadono in Zona E1 – Agricola adiacente all'ambito territoriale esteso (ATE) di tipo D- Artigianali-industriali, di cui al P.R.G. Per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela e conservazione di habitat naturali e di specie, l'analisi cartografica ha evidenziato che l'areale non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione (S.I.C. e Z.S.C.), istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, né con il sistema delle Aree naturali protette. Dalla consultazione congiunta del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Lecce e dei file vettoriali prodotti, emerge che il sito d'intervento non presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica. Dall'esame delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Puglia è emerso che l'area oggetto di studio non ricade nelle Zone di Protezione Speciale Idrologica, né in Aree di vincolo d'uso degli acquiferi. Per quel che concerne il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il sito dell'impianto non risulta ricompreso all'interno della perimetrazione di vincolo dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Rispetto agli Ulteriori Contesti Paesaggistici, come individuati dal PPTR, e comunque considerati beni sottoposti a tutela dal D.Lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 134, una minima porzione ad est dell'area di impianto interferisce sia con le Componenti idrologiche "UCP - Reticolo idrografico della RER - Canale loc. Cisterna" che con le Componenti botanico-vegetazionali "UCP - Area di rispetto dei boschi". A tale proposito la Società proponente riferisce che "L'area di proprietà ricade parzialmente in un'area di rispetto dei boschi, ma nessuna opera di progetto interferisce con tale ulteriore contesto paesaggistico. Parte delle opere di progetto ricadono all'interno di una perimetrazione del reticolo di connessione della RER, che nel progetto è stata interessata del progetto di inserimento ambientale e paesaggistico". Il tracciato risulta interferire con i seguenti vincoli del PPTR: - Componenti culturali e insediative: "UCP - Strada a valenza paesaggistica" in tre punti. Il progetto prevede l'interramento del cavidotto per il suo complessivo sviluppo e il tracciato percorrerà interamente strade pubbliche".)

12.7.3. L'Amministrazione procedente, peraltro, nell'ambito del provvedimento in questione, dichiara che le complessive superfici di impianto risultano "non idonee", ex art. 20, comma 8, lettera c-quater del d.lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. (circostanza, peraltro, irrilevante nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, deputato ad uno "screening" quanto all'impatto ambientale del progetto; essendo semmai un dato da indagare nell'eventuale successivo procedimento di autorizzazione, ove si vagliano gli aspetti edilizi e urbanistici) e, tuttavia, poi in sede

processuale – a pagina 3 della memoria depositata il 09.09.2024 – rettifica tale asserzione e afferma che il progetto in questione ricade su area idonea ex art. 20, comma c-ter del d.lgs. n. 199/2021. Anche il riferimento operato dall'Amministrazione – nel provvedimento impugnato – all'art. 5 del recente d.lg. 15 maggio 2024, n. 63, non risulta corretto, non essendo applicabile al caso in esame tale disposizione normativa come emerge dalla piana lettura del relativo comma 2.

12.7.4. Ciò posto, il Collegio ritiene che il difetto di istruttoria e di motivazione emerga, altresì, dalla disamina dei pareri (osservazioni) richiamate dal provvedimento impugnato come parti integranti dello stesso (*rectius*, il contributo del Comune di Sogliano Cavour, prot. n. 2074 del 09.03.2024; il contributo del Comune di Cutrofiano, prot. n. 3480 del 12.03.2024; il parere dell'ARPA Puglia - DAP Lecce, prot. n. 14015 del 04.03.2024; nonché il parere dell'ASL Lecce, prot. n. 58785 del 27.02.2024).

12.7.5. Ebbene, il parere dell'ASL Lecce è fondato su una mera supposizione che non evidenzia alcun rischio specifico e non è suffragata da alcun dato obiettivo – trattasi di una mera affermazione di stile – (*“la considerevole estensione dell'impianto ed il verosimile impatto ambientale cumulativo, conseguente alla realizzazione dello stesso, rendono doveroso procedere alla VIA, al fine di tutelare la salute pubblica”*). In sostanza, dalla mera lettura delle osservazioni è evidente come l'ASL di Lecce non motivi in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici indicati dalla Provincia nel provvedimento impugnato tratti dall'allegato V, alla parte seconda, del codice ambientale.

12.7.6. Il parere dall'ARPA Puglia, invece, risulta addirittura contraddittorio posto che, da un lato, evidenzia la compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto (cfr. pagina 2 del parere: *“l'istruttoria condotta dai funzionari dell'Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP di Lecce ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all'Allegato 1 del R.R. n. 24/2010”*); dall'altro lato, con formula di mero stile, non suffragata da alcun elemento oggettivo, solleva un immotivato dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente (cfr. pagina 3 del parere: *“considerata l'elevata sensibilità ambientale del sito proposto localizzato all'interno delle aree non idonee su individuate si ritiene di non poter escludere impatti negativi significativi sull'ambiente. Ai fini di una corretta valutazione degli impatti, si rende necessario approfondire la valutazione degli stessi sulle matrici ambientali interessate nell'ambito della procedura di V.I.A.”*).

12.7.7. Quanto alla delibera del Comune di Cutrofiano, il Collegio rileva come la stessa risulti anch'essa affetta da un difetto di istruttoria e da un vizio di motivazione posto che, da un lato, si limita ad elencare una serie di Masserie – esistenti nei dintorni dell'area interessata dal progetto – e ad evidenziare, astrattamente, il notevole pregio storico, ambientale e paesaggistico dell'area, senza indicare alcun elemento oggettivo con riguardo al progetto in questione (ossia ai pannelli fotovoltaici di una potenza di poco superiore alla soglia per la sottoposizione a VIA) che possa evidenziare un effettivo (e non meramente ipotetico) dubbio sul probabile impatto ambientale; dall'altro lato, evidenzia come l'area in esame pur essendo assente a tutt'oggi nella cartografia del PAI, debba ritenersi in realtà – in base ad uno studio idraulico effettuato nel giugno del 2014 – un'area interessata da *“media pericolosità idraulica”* e ciò in palese contraddizione con quanto riportato dalla Provincia di Lecce nel provvedimento impugnato e con la perizia asseverata prodotta dalla parte ricorrente (cfr. doc. 13 della parte ricorrente). L'Amministrazione precedente, infatti, ha precisato che *“il sito d'intervento non presenta perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica”*, non solo perché *“non è inserito nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente per il territorio di Lecce”*, ma anche in base alla consultazione *“dei file vettoriali prodotti”*.

12.7.8. È evidente, dunque, come – proprio con riguardo al profilo della pericolosità idraulica e geomorfologica –, oltre che ad un difetto di motivazione e ad una palese contraddittorietà, vi sia proprio un difetto di istruttoria che dovrà essere colmato dall'Amministrazione in sede di riedizione del potere, anche coinvolgendo l'Autorità di Bacino competente.

12.7.9. Quanto, infine, al contributo del Comune di Sogliano Cavour, anzitutto va evidenziato come le considerazioni relative ai profili di edilizia ed urbanistica (e, in particolare, quelle afferenti la classificazione o meno dell'area in questione come *“Zona EI- Agricola”* e quelle relative alla natura o meno di area idonea ex art. 20, comma 8, lettera c-ter, del d.lgs. n. 199 del 2021), da un lato, non rilevano nell'ambito della valutazione operata dall'Amministrazione in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; dall'altro lato, le stesse sono smentite dalla stessa Amministrazione precedente (cfr. pagina 3 della memoria della Provincia di Lecce depositata in data 09.09.2024). Inoltre, va evidenziato come le considerazioni operate dall'ente locale si fondano sulle prescrizioni del PRG Comunale (aventi valore amministrativo e non carattere normativo, essendo relative a zonizzazioni e localizzazioni) che non è stato prodotto agli atti (il Comune di Sogliano Cavour si limita a copiare e incollare, nell'ambito della relazione, degli stralci di difficile lettura e che non si comprende nemmeno se si riferiscano all'area in questione). Dunque, il Collegio ritiene che le allegazioni dell'ente locale – oltre che smentite dalla Provincia di Lecce – risultino sformate di prova in violazione dell'art. 2697 del codice civile. È noto, infatti, che *“spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto tali prescrizioni sono integrative del codice civile (art. 873 c.c.) ed hanno, pertanto, valore di norme*

giuridiche, anche se di natura secondaria (giurisprudenza costante, cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., 5/2/2020, sentenza n. 2661; id., sentenza n. 25501 del 2/12/2014 e sentenza n. 14446 del 15/6/2010). Diversamente, le disposizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali che dettano i parametri paesistici e urbanistico-edilizi (norme di edilizia e di ornato pubblico) non integrativi delle norme del codice civile (artt. 873 e ss. c.c.), ritraggono la loro natura dagli atti amministrativi generali di pianificazione che le contengono, sicché spetta alla parte interessata – ex art. 2697 cod. civ. – l'onere di produrli in giudizio, allorché li ponga a fondamento della domanda” (cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia sez. IV - Catania, 30/09/2024, sentenza n. 3206; T.A.R. Genova, sez. II, sentenza n. 60 del 29 gennaio 2024).

12.7.10. Quanto alle considerazioni operate nel predetto contributo del Comune di Sogliano sotto il profilo paesaggistico-ambientale, va evidenziato che, con riguardo al profilo idraulico e, in particolare, alle considerazioni relative al “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R”, non viene evidenziata alcuna oggettiva incompatibilità-impatto con riguardo al progetto fotovoltaico in questione, ma vengono solamente richiamate le previsioni di “sfavor” per il fotovoltaico contenute all’elaborato 4.4.1 – delle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR-Puglia. Ebbene, in proposito, è evidente il difetto motivazionale posto che il Collegio ha condiviso e richiamato più volte la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 11/09/2023, sentenza n. 8258), che afferma come le predette linee guida non siano vincolanti (cfr. da ultimo, T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. II., sentenza n. 408 del 2025, pubblicata il 12.03.2025). Con riguardo, invece, alle considerazioni relative alla “pericolosità idraulica” si rimanda alle valutazioni formulate dal Collegio ai punti 12.7.7. e 12.7.8. della presente sentenza.

12.7.11. Con riguardo ai profili di carattere botanico-vegetazionale, quanto alla valenza delle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR-Puglia, si è già detto al punto 12.7.10.; quanto, invece, alla reale estensione del “Bosco Caracciolo”, nella specie, tale circostanza, oltre a non essere suffragata da idonea documentazione, non evidenzia, con una motivazione fondata su fattori di oggettiva pericolosità, un dubbio non meramente ipotetico sulla probabilità di un danno all’ambiente o comunque di un impatto ambientale.

12.7.12. Da ultimo, anche le considerazioni svolte sotto il profilo di carattere faunistico, si risolvono in mere allegazioni (come quella relativa alla asserita presenza del “Piviere Dorato” contrastata dalla parte ricorrente la quale afferma che “la società ha già dedotto in sede procedimentale che l’area di intervento non risulta inclusa tra i siti protetti Natura 2000 e che gli strati informativi e cartografici disponibili per l’area non individuano la presenza di specie ornitiche”) (cfr. altresì le osservazioni delle associazioni interessate: Associazione Nazionale Italia Nostra – cfr. pagina 5 delle osservazioni –; Associazione Ambientalista Kronos – cfr. doc. 2.4. depositato dal Comune di Sogliano –; Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Lecce – cfr. doc. 2.1. depositato dal Comune di Sogliano, ultima pagina, punto 2 –) che, tuttavia, non motivano adeguatamente in relazione a fattori di oggettiva pericolosità in punto di impatto ambientale con riferimento allo specifico progetto in questione (e non contestano specificamente quanto dedotto nello studio preliminare ambientale, al punto 4.4., pagine 68 e ss., depositato dalla parte ricorrente cfr. doc. 12, né tengono conto delle misure di mitigazione proposte al punto. 5.4 della medesima relazione a pagina 97). Dunque, anche in relazione alla presenza di specie protette dalla normativa eurolunitaria, vi è un evidente difetto di istruttoria che occorrerà colmare in sede di riedizione del potere.

13. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni esposte, ritiene di dover accogliere il ricorso.

14. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, cfr. Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).

15. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, con riguardo agli enti locali costituiti (la Provincia di Lecce e il Comune di Sogliano Cavour), nei termini di cui al dispositivo; quanto al Comune di Cutrofiano, all’ARPA-Puglia e all’ASL-Lecce, non essendo costituiti in giudizio, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Di contro, con riguardo all’Associazione Italia Nostra e al Comitato Tecnico Soglianese, non costituiti in giudizio, trattandosi di mera *denuntiatio litis*, il Collegio ritiene che non si possa disporre nulla sulle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2022, sentenza n. 1743).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna solidalmente le Amministrazioni locali costituite alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Dichiara non ripetili le spese di lite con riguardo al Comune di Cutrofiano, all’ARPA-Puglia e all’ASL-Lecce.

Nulla sulle spese con riguardo all’Associazione Italia Nostra e al Comitato Tecnico Soglianese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)